



**DISCIPLINARE SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE,
RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESENTI NELLE
STRUTTURE COMUNALI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI LEGATI AL
RANDAGISMO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DAL 1/01/2024 AL 31/12/2028
ALLA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI SRL**

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione, ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani randagi presenti nelle strutture del Comune di Molfetta comprendenti, canile sanitario con annesso ambulatorio veterinario, rifugio, Zona di ampliamento e Zona di stabulazione libera, come da planimetrie allegate, nonché di servizi complementari legati al randagismo nel pieno rispetto della Legge n.281 del 14/08/1981, e della Legge Regionale n.02/2020.

Per tali servizi è previsto un affidamento in house providing alla Società Molfetta Multiservizi srl che nel seguito viene indicato come “Gestore”.

A SERVIZI DEL GESTORE ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Il Gestore dovrà espletare i seguenti servizi:

1. Nomina del **Responsabile della Struttura**;
2. Nominare di un **Direttore Sanitario** (medico veterinario iscritto all'ordine o libero professionista iscritto all'ordine), che è responsabile della vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, nonché sull'iscrizione in anagrafe e sulla sterilizzazione degli animali presenti;
3. Garantire almeno un operatore ogni cinquanta animali ricoverati;
4. Garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati in adeguati spazi;
5. Garantire la fruibilità della struttura da parte di privati cittadini e associazioni dalle ore 11.30 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni festivi;
6. Apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati;
7. Garantire la consulenza di un **medico veterinario esperto in comportamento** (decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, n. 43271, recante, percorsi formativi per i proprietari dei cani), coadiuvato, eventualmente, da un educatore cinofilo o da figura professionale;
8. Consentire l'accesso dei volontari delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, purché concordati con i responsabili delle strutture stesse;



9. Consentire le riprese fotografiche e audiovisive dei cani ricoverati per le finalità di cui al comma 1;
10. Dotarsi di adeguati spazi (box riscaldati e attrezzati) per idoneo ricovero di animali affetti da particolari patologie o che necessitano di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
11. Garantire all'interno della struttura la presenza delle associazioni animaliste per le attività di promozione delle adozioni.
12. Pulizia giornaliera dei box con utilizzo di acqua che sarà raccolta prontamente, al fine di mantenere la pavimentazione il più possibile asciutta, evitando di bagnare i cani;
13. Pulizie della struttura, compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario, prima dell'orario d'apertura al pubblico;
14. Disinfezione, derattizzazione e prevenzione dei pappataci (con zanzariere elettriche) della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei prodotti, secondo le attuali normative ambientali e di sicurezza con modalità disciplinate anche dal Servizio Veterinario della ASL/BA;
15. Pulizie straordinarie stagionali da tenersi almeno 4 volte l'anno;
16. Provvedere allo svuotamento delle ciotole dal cibo avanzato che sarà conferito in un apposito cassonetto per rifiuto organico, che sarà smaltito dalla ASM e relativa pulizia.
17. Provvedere quotidianamente alla somministrazione di cibo e ricambio d'acqua, previa pulizia giornaliera di ciotole e secchi;
18. Provvedere a tutte le esigenze e necessità dei cani presenti in struttura quali somministrazione di alimentazione differenziata per età e stato di salute dei cani, secondo le indicazioni del veterinario ASL per i cani ricoverati nel canile sanitario, e del Responsabile Sanitario della Struttura per i cani ricoverati nel rifugio, zona di ampliamento e zona di stabulazione libera;
19. Provvedere nel limite delle disponibilità, all'allattamento e alla cura dei cani lattanti senza mamma rinvenuti nel territorio; i cuccioli, appena autonomi da un punto di vista alimentare saranno trasferiti nel canile (casetta per cuccioli), microchippati e resi disponibili per le adozioni
20. Provvedere all'assistenza veterinaria medico chirurgica dei cani presenti in struttura fatta eccezione di quella di competenza della ASL; i rifiuti prodotti durante le pratiche veterinarie, trattandosi di rifiuti speciali saranno conferiti in appositi contenitori e smaltiti secondo le procedure di legge;
21. Somministrazione di farmaci per i cani ricoverati nella struttura e, su disposizione della ASL, per i trattamenti dei cani reimmessi nel territorio (antiparassitari e assistenza veterinaria);
22. Trasporto dei cani presenti in struttura, presso ambulatori veterinari, ubicati anche fuori del territorio di Molfetta per prestazioni specialistiche veterinarie esterne, non eseguibili presso l'ambulatorio veterinario dell'ASL;
23. Collaborare con il Servizio Veterinario dell'ASL/BA, per le attività di loro competenza,



- (trasporto dei cani dal canile sanitario all'ambulatorio veterinario e viceversa per le sterilizzazioni);
24. Garantire il servizio di ricezione diurna, notturna e festiva in servizio di pronta reperibilità, per assicurare il ricovero immediato dei cani disposto dal servizio veterinario ASL;
 25. Tenere aggiornato il censimento dei cani presenti in struttura, istituendo un registro di carico e scarico e la compilazione delle schede anagrafiche, cartacee e informatizzate, di ciascun cane con le caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale come da scheda predisposta dal Comune. La situazione puntuale del canile sanitario (box liberi e box occupati), sarà trasmessa giornalmente al Servizio Veterinario della ASL/BA e al Comando di Polizia Municipale;
 26. All'interno della struttura sarà obbligatorio registrare sul "Registro del canile" tutti gli spostamenti dei cani e relative motivazioni, nonché qualsiasi comunicazione tra operatori della Molfetta Multiservizi Srl, Responsabile Veterinario della Struttura, Medici Veterinari del servizio ASL, e Associazione animalista compresi i digiuni, le prescrizioni e i cani da sterilizzare al fine di averne traccia;
 27. Provvedere allo smaltimento degli animali deceduti all'interno delle strutture o rinvenuti deceduti sul territorio (cani e gatti) e/o vittime di incidenti ai sensi del regolamento CE 1774/92;
 28. Provvedere alle reimmissioni sul territorio dei cani come da nulla osta della ASL/BA entro i termini di legge (60gg) e registrarlo sul "Registro del canile", specificando data di reimmissione e luogo;
 29. Individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del Canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati. Ogni spostamento avvenuto, nonché la motivazione dovranno essere obbligatoriamente registrare sul "Registro del canile", al fine di dell'aggiornamento delle schede anagrafiche;
 30. Attivare iniziative e manifestazioni a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze, garantendo comunque che non venga aumentato se non per motivi eccezionali ed indipendenti dalla volontà del gestore, il numero dei cani presenti, unitamente alle associazioni animaliste presenti in struttura;
 31. Attivare campagne di adozione per gli animali presenti sia nel canile sanitario che nel rifugio, unitamente alle associazioni animaliste presenti in struttura. Le adozioni saranno registrare sul "Registro del canile" al fine dell'aggiornamento delle schede anagrafiche e trasmesse alla ASL di competenza;
 32. Creare un data-base di ogni cane adottabile presente in struttura, comprensivo di fotografia, all'interno del sito web (appositamente creato e inserito nel sito istituzionale del Comune) al fine di favorire le adozioni. Tale sito dovrà essere mantenuto



costantemente aggiornato;

33. Garantire, l'apertura al pubblico, per favorire il processo delle adozioni, per almeno n. 8 ore settimanali, tutti i giorni dalle 11.30 alle 13.30 e la domenica dalle 11.00 alle 13.00. L'orario deve essere esposto all'ingresso della struttura e deve esserci presenza congiunta di un operaio e di volontario di un'Associazione animalista iscritta all'albo regionale;
34. Tutto il personale dipendente e i volontari dell'Associazione dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento, mentre i visitatori dovranno possedere il cartellino "VISITATORE".

B SERVIZI DEL GESTORE ALL'ESTERNO DEL CANILE

Il Gestore dovrà espletare i seguenti servizi (anche in convenzione/collaborazione con Associazione animalista iscritta all'albo operante sul territorio cittadino):

1. Somministrazione di alimentazione differenziata per età e stato di salute, **dei cani randagi vaganti catturati dal Servizio della ASL, microchippati, sterilizzati e reimmessi nel territorio** comunale di Molfetta, dal Sindaco, ai sensi dell'art 2 Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 26;
2. Assistenza sanitaria e somministrazione di farmaci e antiparassitari **dei cani randagi vaganti catturati dal Servizio della ASL, microchippati, sterilizzati e reimmessi nel territorio** ai sensi dell'art 2 Legge Regionale 09 agosto 2006 n. 26;
3. Recupero, soccorso e trasporto presso ambulatori veterinari, ubicati anche fuori del territorio di Molfetta, **di cani randagi** vittime di incidenti o traumatizzati o che necessitano di interventi sanitari e/o chirurgici urgenti, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento, da parte della Polizia Municipale o delle altre Forze dell'Ordine preposte, sempre in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL/BA di competenza territoriale;
4. Collaborare con la ASL per la ricerca delle cagne gravide per la sterilizzazione;
5. collaborazione con la polizia municipale, munita di lettore microchip, per il controllo del randagismo nel territorio;

C SERVIZI DEL GESTORE COMPLEMENTARI LEGATI AL RANDAGISMO

Il Gestore dovrà espletare i seguenti servizi:

1. Assistenza veterinaria per effettuare eventuali diagnosi e primo intervento per patologie in atto in gatti membri delle colonie feline censite dal Comune presso la medicheria dell'ambulatorio veterinario. Tale attività deve essere esercitata dal veterinario libero professionista (nominato ai sensi dell'art 1/A2 del presente Capitolo) presso la medicheria del canile sanitario almeno un giorno alla settimana.



ART. 2 - DURATA

Il servizio in oggetto, avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2028 L'oggetto del presente affidamento si configura a tutti gli effetti come servizio pubblico e pertanto è soggetto alla normativa concernente le attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo in casi eccezionali previsti dalla legge.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo annuo dell'affidamento di cui al presente disciplinare, è fissato in €. 158.400,00 IVA esclusa, all'anno a partire dal 2024, per gli anni successivi sarà rideterminato in funzione del numero dei cani presenti e dell'incremento ISTAT, come risulta dal seguente quadro economico:

A) Gestione, ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani randagi presenti nelle strutture compreso l'incremento ISTAT (per l'anno 2024 non viene considerato)	€	139.113,00
A1) Interventi in economia per lavori di manutenzione ordinaria	€	5.000,00
A2) Importo oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	€	2.800,00
Sommano	€	146.913,00
B) Servizi all'esterno del canile e complementari legati al randagismo (cure cani incidentati)	€	10.110,00
in uno	€	157.023,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1) Iva 22% su (A + A1 + A2 + B)	€	34.545,00
Importo complessivo annuo del servizio complessivo di gestione dei cani per l'anno 2024:	€	191.568,00

Il canone di servizio sarà pagato con le modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del Gestore:

- acquisto materiale per pulizia, disinfezione, derattizzazione;
- polizza assicurativa per i fruitori della struttura;
- fornitura piccole attrezzature (computer, stampante, archivio, fax e macchina fotografica, lettore microchip) spese di funzionamento d'ufficio;
- manutenzione ordinaria curando la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature, provvedendo periodicamente alla sostituzione dei teli ombreggianti, ciotole, pedane, cucce tubi idrici, e quant'altro non espressamente elencato soggetto ad



- usura. Tali interventi saranno rendicontati fino al raggiungimento del budget annuo massimo di € 5.000;
- e. oneri fiscali e di legge, oltre ai compensi agli operatori e nomina del Responsabile della Struttura;
 - f. spese per servizio di pronta reperibilità
 - g. smaltimento delle carcasse degli animali attraverso ditta specializzata come al punto 19 dell'art. 1 lettera A;
 - h. spese per incarico veterinario libero professionista come direttore sanitario;
 - i. acquisto di cibo differenziato per età e stato di salute degli animali così come impartito dai medici veterinari della ASL o dal responsabile veterinario della struttura. Per i cani lattanti, si provvederà alla somministrazione di latte ad intervalli regolari;
 - j. acquisto e somministrazione di farmaci per i cani ricoverati nella struttura e per i trattamenti dei cani reimmessi nel territorio (antiparassitari e assistenza veterinaria);
 - k. spese veterinarie e di trasporto dei cani ricoverati nelle strutture, presso ambulatori veterinari, ubicati anche fuori del territorio di Molfetta per prestazioni specialistiche veterinarie esterne non eseguibili presso l'ambulatorio veterinario dell'ASL;
 - l. spese veterinarie e di trasporto presso strutture private degli animali vittime di incidenti o traumatizzati rinvenuti sul territorio, non eseguibili presso l'ambulatorio veterinario dell'ASL; tali interventi saranno rendicontati fino al raggiungimento del budget massimo di € 11.500,00; in caso di superamento del tetto massimo, le ulteriori spese saranno rimborsate dal Comune su presentazione di fattura corredata di richiesta d'intervento da parte della ASL o P.M..
 - m. gestione del sito web contenente le schede anagrafiche di ogni cane adottabile presente in struttura, in collaborazione con le associazioni animaliste;
 - n. collaborazioni con le associazioni animaliste per manifestazioni ed iniziative mirate a diminuire progressivamente il numero dei cani presenti nelle strutture;
 - o. collaborazioni con le associazioni animaliste per progetti, almeno uno all'anno, da tenersi nelle scuole e mirati ad un migliore rapporto uomo-animale;

Il Gestore di Struttura, è inoltre tenuto all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, e alla L.R. n. 02/20 nonché al regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del canile sanitario e dei rifugi comunali.

ART. 5 - REPERIBILITA'

Per il riconoscimento dei corrispettivi relativi alla reperibilità il Gestore metterà a disposizione la squadra di pronto intervento, per tutti i servizi affidati alla stessa, così composta:

- n. 1 Responsabile;
- n. 2 operai;
- n. 1 mezzo idoneo



Per reperibilità si intende la disponibilità fuori orario di servizio, sabato e festivi all'apertura della struttura per l'ingresso dei cani, autorizzato dall'ASL.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023 le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che soddisfano le condizioni ivi previste non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Pertanto essendo il Gestore una Società in house providing, che soddisfa i requisiti di cui all'art 5 sopra richiamato, non è prevista cauzione definitiva.

ART. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

Il Gestore, ferma la piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose durante l'esecuzione delle attività di cui al presente appalto, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

Nella copertura assicurativa dovranno essere compresi i danni causati al patrimonio del Comune di Molfetta.

La polizza dovrà, inoltre, prevedere la copertura per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00. Il Comune potrà, in corso di contratto, richiedere al gestore, copia della polizza di cui al presente articolo unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La polizza dedicata alla copertura dei danni derivanti dalla gestione dell'appalto, potrà non essere stipulata ove il Gestore dimostri di possedere una polizza generale per la propria attività d'impresa che sarà possibile estendere per questo appalto con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.

ART. 8 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Al momento della consegna del cane nelle strutture comunali, ogni cane verrà, senza indugio e, comunque, prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (microchip) innestato sotto la cute con metodo che non arrechi danni e dolore all'animale e anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia da destinarsi rispettivamente, alle strutture, al comando di P.M. ed allo stesso Servizio Veterinario.

Il servizio dovrà essere svolto nelle strutture comunali adibite a ricovero di cani randagi, con



propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale. Sono a carico del GESTORE tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio di tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio di nutrizione e assistenza veterinaria, abbeveraggio dei cani, adozioni e altro, pulizia degli ambienti di ricovero dei cani, corridoio, uffici, bagni ed ambulatorio così come meglio specificati nell'art 1 lettera A.

Il Gestore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per n. 9 ore la settimana e precisamente

dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30 ed i festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al fine di consentire l'accesso al pubblico delle strutture ai cittadini che ne facciano richiesta, per favorirne le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini delle leggi vigenti.

Presso le strutture sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero e uscita dei cani. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere alle strutture a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia ed inoltre avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi. L'amministrazione comunale ha la facoltà giuridica di accertare in qualsiasi momento il buon andamento della gestione congiunta.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati tassativamente a favore della Società nel corso dell'anno a titolo di acconto, in rate trimestrali anticipate, da parte dell'ufficio Partecipate e che il saldo del compenso annuale sarà corrisposto solo dopo relazione conclusiva annuale da consegnare da parte dell'azienda entro il 30/10 di ogni anno;

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto verrà effettuato trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura per un ammontare equivalente ad 4/12 (quattrodicesimi) dell'importo annuale dell'affidamento a cui andrà aggiunta l'IVA nell'aliquota prevista per legge.

Il 2024, sarà il primo anno di attuazione del nuovo contratto, le necessarie verifiche e confronti per ricalibrare al meglio i servizi ed evidenziare le eventuali modifiche da porre in essere in modo da garantire i migliori standard possibili di efficacia, economicità e sostenibilità in relazione ai servizi prestati e necessari al Comune. Pertanto entro il 30 ottobre 2024, e per ogni anno successivo la società, in concerto con l'ufficio partecipate e coi RUP del Comune presenterà una relazione sull'andamento dei servizi e delle prospettive degli stessi in termini di efficacia e di economicità e fabbisogno finanziario.

ART. 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il Gestore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'espletamento del servizio, delle norme di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6064 del 07.11.1971, ed in



particolare a quanto qui di seguito prescritto:

- nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alla esclusiva dipendenza del Gestore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.
- il Gestore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

ART. 11 - PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore per l'esecuzione del presente servizio è rappresentato dal Responsabile di Struttura, designato dalla M.M. S.r.l.. Il servizio di coordinamento, direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto del presente servizio viene svolto in autonomia ed in stretta collaborazione con il RUP. Le prestazioni richieste per il corretto svolgimento del servizio sono quelle contemplate dal presente disciplinare.

Il rappresentante legale della Società Molfetta Multiservizi rimane comunque responsabile dell'operato del suddetto rappresentante.

Il personale destinato dal Gestore all'esecuzione del servizio dovrà essere dotato di idonea attrezzatura di lavoro, dei Dispositivi di Prevenzione Individuali (D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii) e di tesserino di riconoscimento con fotografia.

L'inosservanza di tali disposizioni potrà essere considerata dall'Amministrazione grave violazione del capitolato d'appalto con conseguente risoluzione unilaterale del contratto.

Il cartellino di riconoscimento dovrà essere portato dal personale in modo visibile ed evidente per ogni controllo da parte del personale del Comune.

Al personale sfornito di cartellino non sarà consentito di accedere alle strutture.

Il Comune è comunque esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato per contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'Amministrazione può segnalare al Gestore gli operai i quali o per cattivo contegno o per incapacità o inidoneità, non compissero correttamente il loro dovere, a discapito degli animali.

Il GESTORE si impegna affinché tutte le macchine e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio siano conformi a tutte le norme, nessuna esclusa, e che tutte siano in buono stato di efficienza. Il Personale dovrà essere appositamente, informato, formato e addestrato nonché dotato di strumenti di lavoro, apparecchiature, mezzi tecnici e, ove occorra, cartelli segnaletici, tali da assicurare l'incolumità degli addetti ai lavori, dei dipendenti, dei volontari e degli utenti, nel rispetto del Testo Unico in Materia di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.).



ART. 12 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

La società Molfetta Multiservizi è tenuta al rispetto della normativa della sicurezza n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed a tutti i suoi adempimenti.

Oltre al DVR la Società, prevedendo altri soggetti oltre i propri dipendenti presso le strutture è tenuta ad elaborare il D.U.V.R.I.. Lo stesso dovrà contenere l'individuazione, l'analisi, e la valutazione dei rischi da interferenza correlati alle procedure esecutive del servizio oggetto del presente disciplinare, gli adempimenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza dei cantieri e dei lavoratori.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ.

Il Gestore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare a causa dei dipendenti e/o dei volontari durante l'espletamento del servizio.

ART. 14 – SUBAPPALTO

E' vietato l'affidamento in subappalto. E' consentita la collaborazione delle Associazioni così come previsto dalla legge regionale 02/20.

ART. 15 - VERIFICHE E PENALI

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dell'ufficio veterinario competente e del Corpo Polizia Municipale di Molfetta esercita il controllo e la vigilanza sull'osservanza dei patti richiamati nel presente disciplinare e sul regolare espletamento dei servizi in essere indicati. In caso di riscontrate inadempienze il Comune convocherà il Gestore che, attraverso il Responsabile di Struttura, effettuerà, in contraddittorio, accurato sopralluogo e per il quale sarà redatto apposito verbale nel quale sarà dato atto di eventuali inadempienze e determinata la parte dei servizi non eseguiti o eseguiti in maniera difforme.

Nel caso di accertate inadempienze il Comune avrà diritto di decurtare la parte di corrispettivo accertata nel sopraccitato verbale.

ART. 16 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, rilevi grave inadempienza ad una delle clausole previste dal presente Disciplinare, nonché un comportamento del Gestore che rechi pregiudizio al Comune, avrà diritto alla risoluzione del contratto fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Oltre che nei casi diversamente previsti dal presente Disciplinare la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte del Gestore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali.

Previo regolare diffida ad adempiere, in caso di persistenza dell'inadempienza contestata, il



contratto sarà risolto ed il Comune procederà ad eseguire tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla Statuto della Società in house.

ART. 17 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO -

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente disciplinare, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia di affidamenti diretti a società in *house providing*.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di controversie e contestazioni tra Comune di Molfetta, e il Gestore, si procederà in via amministrativa, come previsto dallo Statuto della Società Molfetta Multiservizi srl.

ART. 19 - SPESE E TASSE -

Le spese del contratto di servizio (copia, stampa, bollo, registro, ...) sono a carico del Gestore. L'onere relativo all' I.V.A. sul corrispettivo del contratto di servizi sarà a carico del Comune.

ART. 20 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Comune di Molfetta è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il Comune di Molfetta, dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Vincenza Coccozza

Il Dirigente Area Ambiente

Ing. Alessandro Binetti

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO BINETTI

CN = BINETTI ALESSANDRO
O = ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
BARI
C = IT



**Regolamento del servizio canile sanitario e del rifugio per cani
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 07 agosto 2023**

Indice

Art. 1 - Compiti del Canile Sanitario e del Rifugio per cani Città di Molfetta

Art. 2 - Servizio cattura cani randagi

Art. 3 – Gestione del Canile Sanitario e del Rifugio Comunale

Art. 4 – Assistenza Sanitaria dei cani ricoverati

Art. 5 - Attività di sterilizzazione dei cani randagi Art. 6 - Affidamento di cani randagi

Art. 7 - Attività di volontariato presso il Canile Sanitario Art. 8 - Allegati



Art 1 -Compiti e funzioni del Canile Sanitario:

Il Comune di Molfetta, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 281/91 e dalla Legge Regionale 02/20 recante norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione, ha in esercizio, per le necessità del suo territorio, un Canile Sanitario e Rifugio Comunale per cani costituiti da box singoli per il Canile Sanitario, mentre il Rifugio è costituito da box multipli e da recinti per la stabulazione libera degli animali . Entrambe le strutture di ricovero hanno in comune i locali servizi, nonché un Ambulatorio veterinario. Il Canile Sanitario ed il Rifugio per cani sono ubicati nella zona boaria del Comune di Molfetta.

Presso il Canile Sanitario vengono ricoverati solo ed esclusivamente i cani randagi catturati sul territorio di questo Comune a cura del Servizio Veterinario. È vietata la custodia presso il Canile Sanitario di cani randagi catturati al di fuori dell'agro di Molfetta e di cani di proprietà. I Cittadini ed i volontari iscritti ad Associazioni animaliste non possono consegnare o introdurre direttamente cani randagi presso il Canile Sanitario di Molfetta. Nel Canile Sanitario i cani sostano per il periodo necessario a completare gli interventi sanitari prescritti (microcippatura ed iscrizione all'anagrafe canina, sterilizzazione chirurgica e relativo decorso post- operatorio ecc., cure sanitarie necessarie per patologie in corso). Per motivi di necessità è consentito il trasferimento del cane nella zona adibita a Rifugio ancor prima che venga sterilizzato a condizione che l'animale sia già microchippato e che l'intervento chirurgico venga eseguito nel più breve tempo possibile.

Il periodo di permanenza del cane nel Canile Sanitario ha una durata variabile (anche di poche ore in taluni casi) ed è comunque il Veterinario della ASL a stabilire il momento in cui il cane può abbandonare il box del Canile Sanitario ed essere trasferito nel Rifugio. L'eventuale spostamento dei cani dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Veterinario.

Presso il Rifugio Comunale per cani vengono ricoverati solo i cani che precedentemente abbiano sostato nel Canile Sanitario. Nel corso della permanenza del cane nel Rifugio, l'animale può essere ceduto a privati come meglio dettagliato nell'art.6 del Regolamento Comunale.

L'orario di apertura del Canile/Rifugio è dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30 ed i festivi dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Il personale del Servizio Veterinario potrà accedere alla struttura Canile Sanitario e Rifugio Comunale in qualsiasi momento al fine di espletare i compiti istituzionali di vigilanza. Chiunque accerti che nel corso della permanenza degli animali presso la struttura Canile/Rifugio si verificano episodi di maltrattamento a danno degli animali, dovrà fare le opportune segnalazioni, verbalmente o per iscritto all'Autorità competente.



Art.2. -Servizio cattura

Sul territorio di questo Comune è in attività il Servizio di cattura di cani randagi. Tale servizio viene garantito dall'Azienda Sanitaria Locale con uomini e mezzi propri, senza alcun costo per l'Amministrazione Comunale.

I Cittadini, in caso di urgenza, possono richiedere direttamente al Servizio Veterinario la cattura di cani randagi vaganti sul territorio.

Le segnalazioni circa la presenza di cani randagi, di norma perverranno al Servizio Veterinario per il tramite Locale Comando di Polizia Municipale.

Qualora un cane catturato sia già in possesso del microchip, il Servizio Veterinario provvederà alla consegna dell'animale al legittimo proprietario, accertando che questi non abbia volutamente abbandonato il cane e provvedendo di conseguenza alle sanzioni di cui alla L.R. 02/20.

Tale servizio viene garantito nelle ore mattutine ed in caso di necessità ed urgenza, il personale a ciò preposto eseguirà gli interventi anche al di fuori del normale orario di servizio.

Art.3 - Gestione del Canile Sanitario e del Rifugio per cani:

La gestione del Canile Sanitario del Comune di Molfetta nonché dei Rifugi Comunali per cani può essere garantita direttamente dall' Amministrazione Comunale con proprio personale o, in subordine da personale dipendente da Società cogestite dalla Pubblica Amministrazione (Società in house con 100% capitale sociale). In alternativa è possibile affidare la gestione anche ad Associazioni di volontariato animaliste operanti sul territorio Comunale.

Attraverso la gestione, l'Amministrazione Comunale garantisce:

- la pulizia dei box e degli spazi ove sono ricoverati i cani a ricovero, da eseguire quotidianamente;
- la disinfezione dei box adibiti a ricovero dei cani, da eseguirsi nei mesi di aprile-maggio e settembre-ottobre;
- il mantenimento dei cani, garantendo quotidianamente, compreso i giorni festivi, la somministrazione di cibo ed acqua. Il regime alimentare deve essere diversificato a seconda dello stato fisiologico del cane (ad esempio per i cuccioli ecc.. in quanto categorie che necessitano di particolari esigenze alimentari) e deve avere l'approvazione preventiva del Servizio Veterinario;
- tutti i prodotti da utilizzare per la pulizia, disinfezione e disinfestazione dei box devono essere preventivamente riconosciuti idonei dal Servizio Veterinario;



- la pulizia quotidiana, con periodica disinfezione, dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario e locali servizi;
- Il personale addetto all'accompagnamento dei cani presso l'ambulatorio veterinario del canile sanitario e la sede del veterinario convenzionato con le Associazioni di volontariato;
- i costi per la erogazione di acqua, energia elettrica e per la manutenzione ordinaria straordinaria dell'intera struttura;
- i costi relativi allo smaltimento delle carcasse di cani morti attraverso Ditte all'uopo autorizzate. Al fine di aggiornare in maniera corretta e regolare il registro di carico e scarico, anche ai fini di una corretta gestione contabile, la ditta affidataria della gestione disporrà che ai cani deceduti sarà effettuata la lettura del microchip. La raccolta di questi dati può essere trasmessa all'Ufficio Veterinario alla fine di ogni trimestre, in concomitanza con la comunicazione della consistenza dei cani ricoverati presso il Canile-Rifugio.

Presso il Canile/Rifugio è istituito un registro di carico e scarico dei cani randagi dal quale si evinca la movimentazione degli animali. Il gestore del canile è tenuto alla corretta e giornaliera compilazione del registro.

Art 4 - Attività di assistenza sanitaria

Presso il solo Canile Sanitario il Servizio Veterinario garantisce l'assistenza Sanitaria Veterinaria a tutti gli animali ivi ricoverati, compatibilmente con le attrezzature che l'A.U.S.L. metterà a disposizione del Servizio Veterinario.

Compito primario del servizio è la sterilizzazione di tutti gli animali esistenti a vario titolo nelle strutture comunali adibite a ricovero di cani randagi. Qualora la capienza è oltre il limite, le Associazioni di volontariato si impegnano ad introdurre le cagne per la sterilizzazione, che dopo la fase post-operatoria potranno essere reimmesse nel territorio di periferia, esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco.

Presso il Rifugio per cani l'assistenza sanitaria viene garantita dall'Amministrazione in forma indiretta o per il tramite delle associazioni Animaliste locali le quali si faranno garanti dello stato di salute degli animali, ricorrendo alle cure veterinarie qualora necessarie. Inoltre tutti gli animali ricoverati devono essere vaccinati contro la Parvovirosi - Leptospirosi - Epatite infettiva - Cimurro con cadenza annuale per i soggetti adulti, mentre i cuccioli dovranno essere sottoposti ai protocolli vaccinali propri per la loro età. La vaccinazione antirabbica non è obbligatoria. Sempre con cadenza annuale tutti gli animali dovranno essere sottoposti a sverminazione. Tali prestazioni sanitarie dovranno essere riportate su un libretto sanitario che verrà custodito dal soggetto affidatario del servizio affinché lo allegghi alla scheda di ciascun cane e consegnato al Servizio Veterinario qualora un animale venga ceduto a privati. Il



Libretto sanitario deve riportare il numero di microchip corrispondente ad ogni animale.

In alternativa l'Amministrazione potrà garantire l'assistenza sanitaria in forma diretta stipulando una convenzione di collaborazione con un Medico Veterinario libero professionista o in forma indiretta attraverso le Associazioni di volontariato. Il professionista eseguirà giornalmente i protocolli terapeutici che il caso richieda, utilizzando l'Ambulatorio Veterinario ubicato nella struttura Canile/Rifugio; lo stesso sanitario potrà effettuare anche progetti obiettivi tesi alla sterilizzazione dei cani randagi vaganti su indicazione dei volontari animalisti al fine di incrementare le attività di sterilizzazione per la riduzione della popolazione canina randagia presente sul territorio di questo Comune e vigilerà sull'andamento della struttura Canile/Rifugio acquisendo in tal modo la qualifica di direttore sanitario del Canile/Rifugio.

Art.5 -Attività di sterilizzazione dei cani randagi

Presso l'Ambulatorio Veterinario, a cura del Servizio Veterinario, verranno eseguiti interventi chirurgici di sterilizzazione dei cani randagi ricoverati presso la struttura Comunale; la cadenza degli interventi avverrà secondo la programmazione delle attività dello stesso Servizio.

Le spese da sostenere per l'esecuzione degli interventi sono garantite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Spetta all'Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario e locali servizi.

L'Amministrazione Comunale, attraverso programmi mirati per l'incentivazione della sterilizzazione di cani randagi sul territorio, favorisce tali programmi convenzionandosi con un Medico Veterinario libero professionista ovvero facente parte delle Associazioni di volontariato, il quale potrà utilizzare l'Ambulatorio Veterinario ubicato nella struttura Canile/rifugio.

Art. 6 –Affido dei cani randagi

Sul territorio di Molfetta è demandato alla “Lega Nazionale per la Difesa del cane” (sezione di Molfetta) ed all'Associazione di volontariato “ENPA”, salvaguardia dell'ambiente e protezione animale il compito di promuovere l'affido dei cani;

Le adozioni dei cani presenti nelle strutture comunali adibite a rifugi per cani randagi devono seguire le procedure del disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 211 del 2/10/2019



Art. 7 –Attività di volontariato presso il Canile Sanitario e Rifugio per cani di Molfetta

E' consentito che volontari iscritti ad Associazioni Animaliste locali, possano frequentare il Canile Sanitario ed i rifugi. I volontari devono presentare istanza all'Amministrazione Comunale tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso, corredata da una Polizza Assicurativa o, in alternativa, da una dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, che sollevi l'Amministrazione ed il Servizio Veterinario da qualsiasi responsabilità derivanti dalla attività di volontariato (morsicature subite o danni causati a cose ed animali ecc..).

Le associazioni Animaliste devono essere iscritte al registro Regionale previsto dalla Legge Regionale 02/20.

Le attività dei volontari possono avvenire solo nelle ore in cui il Canile/Rifugio è aperto di cui all'articolo 1) del presente Regolamento. Per particolari necessità è consentito l'accesso dei volontari animalisti anche in orari diversi.

Ai volontari è consentito somministrare cibo ai cani ricoverati purché l'alimento venga riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario.

I volontari possono fare uscire i cani ricoverati all'esterno dei box per consentire loro passeggiate al guinzaglio ad eccezione dei cani "sospetti rabidi" per i quali si applicano le disposizioni di legge impartite dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

I volontari possono eseguire sui cani la pulizia del mantello con prodotti ed attrezzature riconosciute idonee dal Servizio Veterinario.

Sotto il controllo Veterinario e su responsabilità del Medico Veterinario prescrittore è possibile che i volontari animalisti somministrino farmaci agli animali.

E' severamente vietato allontanare dal Canile Sanitario cani randagi catturati a cura del Servizio Veterinario, tenuti in custodia presso il Canile.

E' consentito ai volontari la detenzione di scorte di farmaci presso l'Ambulatorio Veterinario del Canile, a condizione che venga identificato un medico veterinario responsabile della gestione delle scorte di farmaci e del registro di carico e scarico degli stessi.

Non è consentito ai volontari l'affido di animali senza che questi vengano preventivamente iscritti all'anagrafe canina.

I volontari si devono impegnare a partecipare alla campagna di sterilizzazione dei cani randagi su tutto il territorio ed alla riduzione del fenomeno del randagismo.

I volontari possono suggerire al soggetto affidatario della gestione delle strutture comunali una diversa ubicazione degli animali ricoverati tenuto conto del temperamento degli animali.

I volontari che non rispetteranno le disposizioni del presente Regolamento verranno formalmente diffidati ad accedere nel Canile/Rifugio su segnalazione della ditta affidataria della gestione delle strutture comunali e su segnalazione del Servizio Veterinario.